



**LICEO STATALE "NICCOLÒ  
MACHIAVELLI"**

[www.liceomachiavelli-firenze.edu.it](http://www.liceomachiavelli-firenze.edu.it)

Liceo Classico, Liceo Internazionale

Linguistico, Liceo Internazionale Scientifico

Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale

Uffici Amministrativi: Via Santo Spirito, 39 – 50125

Firenze tel. 055-2396302 - fax 055-219178

e-mail: [fiis00100r@istruzione.edu.it](mailto:fiis00100r@istruzione.edu.it) - PEC:

[fiis00100r@pec.istruzione.it](mailto:fiis00100r@pec.istruzione.it)



## **SIMULAZIONE PROVA DI ESAME DIRITTO-ECONOMIA 03.05.2023**

**CLASSE**

**Alunno/a:**

### **La tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile.**

#### **Parte prima**

Con riferimento ai documenti allegati il candidato, dopo aver analizzato la legislazione vigente, si soffermi sui diversi interessi coinvolti nella tutela dell'ambiente e sul concetto di sviluppo sostenibile.

#### *Documento 1*

L'esistenza di una stretta relazione tra le norme giuridiche sulla protezione dell'ambiente e quelle che riconoscono e tutelano i diritti della persona è intuitiva. Infatti, benchè in alcuni casi essa possa essere configurata in termini conflittuali, è generalmente riconosciuto che la regolamentazione giuridica dei due settori converge verso obiettivi comuni. Da un lato, la necessità di preservare condizioni ambientali che consentano alle generazioni presenti e future di godere dei propri diritti fondamentali, alla vita e alla salute innanzitutto, è una delle finalità proprie del "diritto ambientale". D'altro canto, in una società basata sui principi di certezza del diritto, trasparenza, libertà di espressione e partecipazione democratica, che la tutela dei diritti umani promuove e garantisce, l'adozione di politiche e pratiche pubbliche e private, che favoriscano una corretta gestione e protezione delle risorse naturali risulta facilitata. La nozione di "sviluppo sostenibile", nell'integrare la dimensione ambientale con quella economico-sociale, costituisce un importante strumento concettuale per illustrare tale sinergia.

La relazione tra questi due settori del diritto appare ancora più stretta nel diritto internazionale. A partire dal secondo dopoguerra, e grazie anche alla consistente azione di organizzazioni non governative (in seguito: ONG), essi hanno contribuito a ridefinire la nozione di dominio riservato degli Stati e a dare rilevanza giuridica nell'ordinamento internazionale, oltre ai tradizionali interessi degli Stati, a interessi di carattere generale, comuni alla società internazionale nel suo complesso.

Il modo più immediato di rappresentare la convergenza tra la tutela dei diritti e la disciplina giuridica dell'ambiente consiste nell'affermazione di un autonomo "diritto a un ambiente pulito", che elevi la protezione ambientale al rango di diritto umano fondamentale. Di tale diritto, tuttavia, non vi è traccia né nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, né nei vari trattati da essi ispirati e conclusi, al livello globale e regionale, sino alla fine degli anni '60 del secolo scorso.

Naturalmente, ciò è dovuto al fatto che, a quel tempo, non si era pienamente sviluppata la consapevolezza delle esigenze di tutela ambientale e questa non aveva ancora conquistato nell'agenda internazionale la centralità che le verrà riconosciuta a partire dai primi anni '70.

E' proprio la Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano del 1972 ad attribuire rilevanza alla prospettiva dei diritti umani nella regolamentazione giuridica internazionale in materia ambientale, affermando, nel principio 1, che “ [m] an has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being”.

Tale formulazione non riconosceva chiaramente un “diritto umano all'ambiente pulito”, ma sembrava costituire il primo passo di un percorso in tale direzione, parallelo a quello intrapreso dalle più, moderne costituzioni nazionali. Il percorso si è solo in parte completato. Il riconoscimento di un autonomo e specifico diritto “sostanziale” a un livello minimo inderogabile di qualità ambientale, al di sotto del quale non è ammissibile scendere, sembra avere ormai imboccato una strada senza uscita, costellata di ostacoli concettuali e pratici. Parallelamente, tuttavia, il diritto internazionale ha offerto una diversa prospettiva nel rapporto tra ambiente e diritti umani, che emerge come incisiva e piena di significato normativo. Si è infatti progressivamente fatta strada l'idea che taluni diritti già riconosciuti e affermati nel diritto internazionale posseggono una rilevanza ambientale. Ciò vale sia per i diritti economici, sociali e culturali, in primo luogo il diritto alla salute, sia per diritti civili e politici quale il diritto alla vita o al rispetto della propria vita privata e del proprio domicilio. In tale processo è stata determinante l'opera interpretativa dei diversi organi di controllo e garanzia istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani, anche attraverso l'esame di riporsi o comunicazioni da parte di individui o gruppi che lamentavano la violazione dei propri diritti a seguito di fenomeni di degrado ambientale. Infine, nel diritto internazionale è ormai consolidato il riconoscimento di diritti, e con relativi obblighi, di natura “procedurale” che, pur non occupandosi direttamente dell'aspetto sostanziale della “qualità” dell'ambiente, sanciscono il diritto “durale” che, pur non occupandosi direttamente dell'aspetto sostanziale della “qualità” dell'ambiente sanciscono il diritto all'informazione, alla partecipazione ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia in materia ambientale con l'obiettivo di contribuire ad un dibattito pubblico che consenta il raggiungimento di più elevati livelli di protezione ambientale.

*C. Pitea, La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale, Giappichelli, Torino*

## *Documento 2*

La tutela nell'interesse ambientale si risolve nella costante ricerca di un equilibrato rapporto tra l'uomo e l'ambiente, muovendo dalla considerazione che la presenza dell'uomo, di per sé, è un fattore di “perturbamento”, dato che l'attività e i comportamenti umani, nella società post-industriale dell'età tecnologica, hanno un notevole impatto territoriale e condizionano lo svolgimento dei processi ambientali naturali. Il conflitto uomo-natura, anzitutto, può essere ripensato e studiato secondo nuove prospettive, per affrontarlo in termini di proporzione ed equilibrio, affinché la consapevolezza circa la complessità delle problematiche ambientali consenta d'impostare le azioni necessarie e ad assicurare il concreto rispetto della compatibilità tra sviluppo e ambiente. Le relazioni tra l'uomo e l'ambiente, in tal senso, non dovrebbero essere considerate esclusivamente secondo una prospettiva egocentrica, configurando una “sacralizzazione” della natura come tale e ponendo l'uomo e le sue esigenze al di fuori di questa relazione. Così facendo, infatti, la tutela dell'ambiente si propone in termini essenzialmente antagonistici rispetto all'economia e alla società umana.

Penso che il concetto di “sviluppo sostenibile”, per contro, richiami l’esigenza di mettere a fuoco le possibili convergenze tra uomo e natura, “secondo una relazione in cui nessuno dei due punti di riferimento viene assorbito dall’altro”. Ciò riesce opportuno per contrastare tanto le irragionevoli pretese dell’ambientalismo fondamentalista quanto le opposte tendenze radicalmente “antropocentriche” che hanno dominato il nostro tempo, assecondando interessi, poteri e comportamenti che, nei fatti, hanno largamente tollerato l’aggressivo sfruttamento delle risorse, nel nome della libertà dell’uomo e della sua presunta “onnipotenza” rispetto a tutto quanto lo circonda. Risulta importante il riconoscimento che lo sviluppo e la crescita dell’economia sono forieri di benefici collettivi apprezzabili solo se contribuiscono a migliorare la “qualità della vita”, dunque, solo se “sostenibili per l’ambiente” che, a sua volta, riesce essenziale per l’esistenza dell’uomo.

*G. Cordini, Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati, Giappichelli, Torino*

## **Parte Seconda**

Il candidato sviluppi due tra i seguenti quesiti:

- 1) Gli strumenti della politica ambientale ed il Welfare State.
- 2) Le norme costituzionali a tutela dell’ambiente e dell’economia.
- 3) I principali obiettivi per lo sviluppo sostenibile previsti nell’Agenda 2030 (le 5 P dello sviluppo sostenibile)
- 4) Lo sviluppo sostenibile ed il PNRR.
- 5) Le principali fonti di inquinamento e come contrastarle.